

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. n.9 del 7.2.1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE:

"Modifica alla L.R. n.9 del 7.2.1984 recante norme sul trattamento economico dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1984, n.9 è così modificato:

"L'indennità di trasferta corrisposta ai Consiglieri regionali in missione è fissata in L. 50.200 per ogni giorno di permanenza fuori del territorio regionale.

Tale importo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui la missione duri meno di 24 ore".

Art. 2

"L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 00102 "Spese per indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio e assicurazione contro gli infortuni degli stessi" del bilancio 1984 e dei bilanci successivi".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 12 luglio 1984 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to(Dott. Guaccero)



p.o.c. (dott. Renato Guaccero)


23 LUG. 1984

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 13398 / 20105

Bari, 13 AGO. 1984

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Il Commissario del Governo

IL VICE PREFETTO

(Dr. F.P. Cesarini)